



COMUNE DI SANTO STEFANO ROERO

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

17

**OGGETTO: Disavanzo di amministrazione derivante dal rendiconto di gestione 2022 -
Provvedimento di ripiano ai sensi dell'art. 188, D.Lgs. n. 267/2000.**

L'anno **duemilaventitre**, addì **diciassette**, del mese di **novembre**, alle ore **18:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA URGENTE** ed in seduta **CHIUSA AL PUBBLICO** di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
DOTT.SSA GIUSEPPINA FACCO	SINDACO	X	
BORGOGNO GUIDO	VICE SINDACO	X	
COSTA MARCO	CONSIGLIERE	X	
CHIESA DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
DUTTO VALERIO	CONSIGLIERE		X
GALLO MARIA CATENA	CONSIGLIERE		X
MAIOLO ROBERTA	CONSIGLIERE		X
MARSERO ANDREA	CONSIGLIERE	X	
BERTERO MARIO	CONSIGLIERE		X
COSTA ANDREA	CONSIGLIERE		X
BIANCO LORENZO	CONSIGLIERE		X
		Totale Presenti:	5
		Totale Assenti:	6

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **MUSSO Dott. Giorgio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DOTT.SSA GIUSEPPINA FACCO** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 In data 31/05/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il DUP 2022-2024;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 in data 30/06/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 redatto secondo lo schema allegato al d.Lgs. n. 118/2011;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16 in data 17/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 chiusa con un disavanzo di amministrazione di € 221.507,69;

Preso atto che il disavanzo è stato determinato come segue:

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				40.677,89
RISCOSSIONI	(+)	101.915,31	1.528.222,34	1.630.137,65
PAGAMENTI	(-)	368.685,39	896.720,27	1.265.405,66
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			405.409,88
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			405.409,88
RESIDUI ATTIVI	(+)	1.116.003,54	528.997,48	1.645.001,02
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				<i>0,00</i>
RESIDUI PASSIVI	(-)	651.563,83	644.124,14	1.295.687,97
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)	(-)			26.991,99
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE (1)	(-)			1.586,40
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2022 (A)(2)	(=)			725.144,54
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2022				
Parte accantonata				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2022				4.710,29
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni)				0,00

Fondo anticipazioni liquidità	570.912,70
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contenzioso	0,00
Altri accantonamenti	35.658,10
Totale parte accantonata (B)	611.281,09
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	61.033,26
Vincoli derivanti da trasferimenti	259.617,82
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	14.720,06
Altri vincoli	0,00
Totale parte vincolata (C)	335.571,14
Parte destinata agli investimenti	
Totale parte destinata agli investimenti (D)	0,00
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-221.507,69
(F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per le regioni e le province autonome)	0,00
Se (E) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

Richiamato l'art. 188, comma 1, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale stabilisce che:

“L'eventuale disavanzo di amministrazione accertato ai sensi dell'articolo 186, è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente alla delibera di approvazione del rendiconto. La mancata adozione della delibera che applica il disavanzo al bilancio in corso di gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto di gestione. Il disavanzo di amministrazione può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori. Ai fini del rientro possono essere utilizzate le economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ai fini del rientro, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, contestualmente, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza. La deliberazione contiene l'analisi delle cause che hanno determinato il disavanzo, l'individuazione di misure strutturali dirette ad evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo, ed è allegata al bilancio di previsione e al rendiconto, costituendone parte integrante. Con periodicità almeno semestrale il sindaco o il presidente trasmette al Consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro, con il parere del collegio dei revisori. L'eventuale ulteriore disavanzo formatosi nel corso del periodo considerato nel piano di rientro deve essere coperto non oltre la scadenza del piano di rientro in corso”;

Considerato che, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi dell'art. 186:

- a) è immediatamente applicato all'esercizio in corso di gestione;
- b) può anche essere ripianato negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio;

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG che testualmente recita:

“L'art. 188, nel codificare l'obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:

- a) l'applicazione all'esercizio in corso dell'intero disavanzo;*
- b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.*

Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l'organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l'applicazione del disavanzo all'esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l'incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all'adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”;

Rilevato che per il ripiano del disavanzo derivante dall'anticipazione di liquidità si è tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 39-ter del D.L.162/2019 come convertito nella Legge n. 8/2020, relativo alla nuova disciplina del fondo anticipazione di liquidità degli enti locali, il quale prevedeva:

- al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio, in sede di approvazione del rendiconto 2019 gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità nel risultato di amministrazione 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, della Legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate negli esercizi precedenti e non ancora incassate alla data del 31 dicembre 2019;
- la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo anticipazione di liquidità è applicata al bilancio di previsione anche da parte degli enti in disavanzo di amministrazione.

Visto l' art. 52, comma 1-bis del D.L. 73/2021, convertito in legge in data 22/07/2021, il quale definisce le modalità di ripiano del disavanzo, pari al maggior importo registrato a rendiconto 2019 nettizzato dei rimborsi effettuati nel 2020, in quote costanti entro il termine massimo di 10 annualità, mentre il comma 1-terindividua le nuove modalità di iscrizione a bilancio e a rendiconto del FAL e del relativo recupero a decorrere dal 2021, prevedendo che da tale annualità, in sede di rendiconto, la quota accantonata da FAL nel risultato di amministrazione venga ridotta per un importo pari alla quota annuale rimborsata.

Accertato che le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare nell'accantonamento della quota di Fondo Anticipazione di Liquidità ancora da restituire, per € 570.912,70;

Ritenuto di dover ripianare il disavanzo di amministrazione di € 221.507,69 negli esercizi 2023/2033, come previsto dall' art. 52, comma 1-bis del D.L. 73/2021;

Ritenuto di individuare le seguenti misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante:

- Rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
- Maggiore incisività nel contrasto all'evasione;
- Ricognizione della spesa;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con voti tutti favorevoli e unanimi:

DELIBERA

1. di approvare il ripiano della quota del disavanzo di amministrazione di € 221.507,69 risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2022, approvato con propria deliberazione assunta in data odierna, negli esercizi 2023/2033, finanziato mediante:
 - Rimodulazione dei contratti per servizi in vigore in relazione alla sostenibilità delle risorse finanziarie;
 - Maggiore incisività nel contrasto all'evasione;
 - Ricognizione della spesa;
2. di applicare agli esercizi 2023/2033, la seguente quota del ripiano del disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2022: € 22.150,76

3. di iscrivere nei bilanci di previsione degli esercizi 2023/2033 le previsioni di spesa, per la quota di disavanzo a carico dei rispettivi esercizi finanziari;
4. di avvalersi della facoltà di ripianare anticipatamente le quote di disavanzo relative agli anni successivi, qualora ce ne sia la possibilità;
5. di applicare le misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo indicate in premessa;
6. allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione finanziario dell'esercizio 2023 e al rendiconto di gestione dell'esercizio 2022, ai sensi dell'art. 188, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.

Infine, il Consiglio Comunale, con voti favorevoli n. 5, contrari n. 0 e astenuti n. 0.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Del che si è redatto il presente atto verbale letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to: DOTT.SSA GIUSEPPINA FACCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

**PARERI AI SENSI DELL'ART. 147/bis
D.Lgs. 18/08/2000, n. 267**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA ED AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Responsabile del servizio esprime parere **favorevole** in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto.

Santo Stefano Roero, li MUSSO Dott. Giorgio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to:

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il responsabile del Servizio Finanziario appone il VISTO di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente determinazione con la registrazione dell'impegno di spesa agli Interventi - Capitoli nella stessa indicati, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del TUEL del 18.08.2000.

Santo Stefano Roero, li 17/11/2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

ATTESTA

Che la presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*).

Santo Stefano Roero, li 10/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal 10/10/2024 al 25/10/2024 ed è divenuta esecutiva oggi, decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (*art. 134, c.3, del T.U. n. 267/2000*).

Santo Stefano Roero, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Dott. Giorgio

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Santo Stefano Roero, li 17-nov-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: MUSSO Dott. Giorgio

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Santo Stefano Roero, li 10/10/2024

IL SEGRETARIO COMUNALE
MUSSO Dott. Giorgio